COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1974

rivolta alla Repubblica francese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale dei fiammiferi nei riguardi dei nuovi Stati membri

(74/430/CEE)

I. Lo Stato francese detiene un monopolio di importazione dei fiammiferi che costituisce un monopolio nazionale a carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37 del trattato CEE. Infatti l'importazione dei fiammiferi è riservata allo Stato e affidata al Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (SEITA). Per contro la commercializzazione dei fiammiferi, ossia il commercio all'ingrosso e al dettaglio, è libera. Con legge n. 72-1069 del 4 dicembre 1972 nonché con decreto n. 72-1253 del 29 dicembre 1972 recante misure di applicazione, si è proceduto al riordino del monopolio francese nei riguardi degli Stati membri originari delle Comunità europee.

II. A norma dell'articolo 44 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, i nuovi Stati membri sono tenuti a procedere ad un progressivo riordinamento dei loro monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1977, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi ; l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma stabilisce che gli Stati membri originari assumono obblighi equivalenti nei confronti dei nuovi Stati membri.

A norma del paragrafo 2 del citato articolo, la Commissione è tenuta a rivolgere agli Stati membri, fin dal 1973, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento previsto dall'articolo 44.

III. I fiammiferi non sono soggetti in alcuno dei nuovi Stati membri ad un regime di monopolio a carattere commerciale.

Finora la Francia non ha preso alcun provvedimento per liberalizzare le importazioni di fiammiferi dai nuovi Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che il riordinamento previsto dall'articolo 44 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati deve comportare l'abolizione della discriminazione che consiste nel potere di limitare le importazioni di fiammiferi provenienti dai nuovi Stati membri e che deriva dal fatto che il SEITA si riserva la facoltà discrezionale di concedere o rifiutare le autorizzazioni di importazione.

IV. Per questi motivi e fatta salva ogni ulteriore posizione che essa sia indotta ad adottare sulla base dei risultati ottenuti con l'applicazione della presente raccomandazione, la Commissione raccomanda alla Repubblica francese, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati:

1. di aprire, per l'importazione di fiammiferi in provenienza dai nuovi Stati membri, un contingente equivalente:
   - — per l'anno 1974, al 3 % della produzione nazionale del 1973;
   - — per l'anno 1975, al 5 % della produzione nazionale del 1974;
   - — per l'anno 1976, al 9 % della produzione nazionale del 1975;
   - — per l'anno 1977, al 15 % della produzione nazionale del 1976;

   fermo restando che oltre la data del 31 dicembre 1977 non sarà più ammessa alcuna restrizione quantitativa nei riguardi delle importazioni di fiammiferi in provenienza dai nuovi Stati membri;

2. di portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante una pubblicità adeguata, e in particolare pubblicando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese un comunicato rivolto agli importatori le possibilità loro offerte, nell'ambito dei summenzionati contingenti, di approvvigionarsi di fiammiferi provenienti dai nuovi Stati membri ;

3. di abolire entro e non oltre il 31 dicembre 1977 i diritti esclusivi di importazione e di esportazione esercitati dal SEITA nei confronti dei nuovi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI